

Ordinanza

sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito

del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 19 dicembre 2003¹ sulla retribuzione dei quadri

Art. 1 lett. h

¹ La presente ordinanza si applica:

- h. all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori;

2. Ordinanza del 22 agosto 2007² sui revisori

Art. 2 Forma della domanda

¹ La domanda di abilitazione va presentata in forma elettronica. Essa deve essere firmata. In assenza di una firma elettronica qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 2016³ sulla firma elettronica, deve essere presentata una ricevuta cartacea recante una firma manoscritta.

² Se la presentazione in forma elettronica non è possibile, la domanda deve essere presentata in forma cartacea. Essa deve recare una firma manoscritta.

Art. 11a cpv. 1 lett. a

¹ L'autorità di sorveglianza rilascia l'abilitazione a imprese di revisione sotto sorveglianza statale nonché ad auditor responsabili per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di vigilanza seguenti:

- a. banche secondo la legge dell'8 novembre 1934⁴ sulle banche (LBCR), infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto secondo la legge del 19 giugno 2015⁵ sull'infrastruttura finanziaria, società di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 2018⁶ sugli istituti finanziari (LIsFi) e centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie secondo la legge del 25 giugno 1930⁷ sulle obbligazioni fondiarie;

Art. 11b cpv. 2

² I mandati di verifica eseguiti negli ambiti di vigilanza secondo l'articolo 11a capoverso 1 lettere a e c sono computati nell'ambito di vigilanza secondo l'articolo 11a capoverso 1 lettera a^{bis}.

Art. 11d^{bis} cpv. 3 e 4

³ Per l'abilitazione ai sensi del capoverso 1 o il suo mantenimento ai sensi del capoverso 2, gli auditor responsabili possono computare l'esperienza professionale e le ore di verifica negli ambiti di vigilanza dell'articolo 11a capoverso 1 lettere a e c.

⁴ Possono computare al massimo otto ore di perfezionamento eseguite negli ambiti di vigilanza dell'articolo 11a capoverso 1 lettere a e c.

RS

¹ RS 172.220.12

² RS 221.302.3

³ RS 943.03

⁴ RS 952.0

⁵ RS 958.1

⁶ RS 954.1

⁷ RS 221.302.3

3. Regolamento del 13 luglio 1911⁸ concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti

Art. 15a cpv. 2

² L'autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettate per analogia le disposizioni dell'ordinanza del 24 aprile 2002⁹ sui libri di commercio.

Art. 31 cpv. 1

¹ Gli oggetti non pignorabili saranno elencati a parte in fine dell'inventario, con riferimento al numero che ogni singolo oggetto porta nel corpo dell'inventario stesso.

Art. 34

¹ Le rivendicazioni notificate secondo gli articoli 242–242b LEF verranno registrate in un capitolo speciale in ordine progressivo, con l'indicazione del notificante, del numero attribuito nell'inventario al bene rivendicato, e dei relativi documenti giustificativi. Delle avvenute notifiche si farà cenno anche nel corpo dell'inventario stesso, nella colonna «osservazioni», a fianco d'ogni bene rivendicato.

² In calce a questo titolo speciale saranno registrate succintamente le dichiarazioni del fallito, come pure le ulteriori decisioni dell'amministrazione del fallimento in merito alle rivendicazioni notificate, e l'esito di eventuali processi.

Art. 38

Abrogato

Art. 40 cpv. 2 lett. d

² Siffatti avvisi saranno, nella procedura ordinaria, spediti:

- d. alla competente autorità di protezione dei minori e degli adulti, se il fallito è detentore dell'autorità parentale, curatore, mandatario designato con mandato precauzionale o tutore e vi sono indizi concreti che la dichiarazione del fallimento possa esporre a pericolo gli interessi dei minori o degli interessati.

Art. 45

¹ Le decisioni relative alla restituzione di beni di cui la massa fallimentare possiede la facoltà di disporre e che sono rivendicati da un terzo (art. 242 e 242a LEF nonché art. 34 del presente regolamento) devono esser prese dopo che è decorso il termine per l'insinuazione dei crediti (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF), sia che la rivendicazione sia stata fatta dal terzo stesso o che il bene sia stato indicato dal fallito o da altri come spettante a terzi.

² Una decisione dev'essere presa, anche se la pretesa del terzo viene notificata dopo la vendita del bene rivendicato, ma prima del riparto del ricavo della vendita.

Art. 46

Se al terzo vien fissato un termine per promuovere l'azione ai sensi degli articoli 242 capoverso 2 e 242a capoverso 3 LEF, il relativo avviso deve contenere un'esatta descrizione del bene in contestazione, come pure la comminatoria che, non osservando questo termine, il rivendicante sarà considerato come decaduto dal suo diritto.

Art. 47

¹ L'amministrazione del fallimento comunica al terzo il suo riconoscimento della pretesa e gli restituisce il bene rivendicato soltanto quando consta che:

- a. la seconda assemblea dei creditori non ha preso una contraria decisione in proposito; e
- b. nessun creditore ha chiesto la cessione dei diritti della massa sul bene rivendicato, in conformità con l'articolo 260 LEF.

² Le spese di custodia sono a carico della massa o, dopo una cessione delle pretese ai sensi dell'articolo 260 LEF, sono poste a carico del cessionario. L'amministrazione del fallimento può fissare al cessionario, con la comminatoria di procedere immediatamente alla restituzione del bene al terzo, un termine per dichiarare incondizionatamente di rispondere delle spese per l'ulteriore custodia come pure per prestare garanzia per tali spese.

Art. 48 cpv. 2

² Ove però le speciali circostanze del caso consiglino di liquidare una rivendicazione o una pretesa di restituzione prima che si raduni la seconda assemblea dei creditori, si potrà convocare un'assemblea straordinaria, oppure fissare ai creditori, mediante circolare, un congruo termine, entro il quale essi dovranno, sotto pena di perenzione, notificare all'amministrazione del fallimento, se intendono contestare in luogo della massa le pretese del terzo, conformemente all'articolo 260 capoverso 1 LEF.

Art. 50 cpv. 2

² Il rivendicante deve pagare le spese cagionate da rivendicazioni tardive e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.

⁸ RS 281.32

⁹ RS 221.431

Art. 51

dd. Eccezioni

Non sono applicabili gli articoli 47–50, quando:

- a. il diritto del terzo appare fin dal principio come provato;
- b. la restituzione immediata del bene risulta essere di evidente interesse per la massa; o
- c. il terzo presta sufficiente garanzia.

Art. 52

d. Fissazione del termine per promuovere l'azione in caso di cessione di pretese della massa

Quando uno o più creditori abbiano chiesto ed ottenuto la cessione di pretese della massa, l'amministrazione del fallimento rilascerà loro analoga dichiarazione di cessione, e fisserà in seguito al terzo rivendicante il termine previsto agli articoli 242 capoverso 2 e 242a capoverso 3 LEF per promuovere l'azione indicando i nomi dei creditori cessionari contro i quali dovranno essere diretti gli atti giudiziari nella loro qualità di rappresentanti della massa.

Art. 53

e. Concorrenza fra diritti di pegno e diritti secondo gli art. 242 e 242a LEF

Qualora sopra il bene rivendicato da un terzo secondo gli articoli 242 e 242a LEF qualche creditore del fallimento faccia valere un diritto di pegno o di ritenzione, si dovrà procedere a seconda dei casi in uno dei modi seguenti:

- a. se l'amministrazione del fallimento riconosce come fondata la rivendicazione, essa non ha da occuparsi della lite che potesse eventualmente insorgere fra il notificante secondo l'articolo 242 o 242a LEF e il notificante di un diritto di pegno;
- b. se invece una rivendicazione notificata secondo l'articolo 242 o 242a LEF conducono ad un processo, l'amministrazione non potrà pronunciarsi sul diritto di pegno, se non dopo che sarà stata respinta l'azione di rivendicazione del notificante mediante sentenza passata in giudicato; la decisione si farà allora sotto forma di aggiunta alla graduatoria.

Art. 54 titolo marginale e cpv. 2

f. Concorrenza fra diritti di pegno e diritti secondo gli art. 242 e 242a LEF e diritti sopra oggetti non pignorabili

² Ove un bene rivendicato da un terzo venga dalla massa riconosciuto come oggetto non pignorabile, non si potrà far capo alla procedura degli articoli 242 e 242a LEF, ma si avvertirà il notificante ch'egli deve far valere la sua pretesa contro il fallito *all'infuori* della procedura di fallimento.

Inserire prima del n. IV

Art. 54a

5. Accesso ai dati e loro restituzione

¹ Le decisioni relative all'accesso ai dati di cui la massa fallimentare possiede la facoltà di disporre e quelle relative alla restituzione degli stessi devono esser prese:

- a. immediatamente dopo il ricevimento della richiesta;
- b. se ai dati rivendicati è attribuito un bene, dopo che è decorso il termine per l'insinuazione dei crediti (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF).

² Gli articoli 46–54 si applicano per analogia.

Art. 78 e 89

Abrogati

Art. 96, frase introduttiva e lett. c

Per la procedura sommaria valgono, oltre gli articoli 32, 49, 70 e 93, le seguenti prescrizioni speciali:

- c. *Abrogata*

4. Ordinanza del 6 novembre 2019¹⁰ sui servizi finanziari

Sostituzione di termini

In tutta l'ordinanza il termine «*sede di negoziazione*» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «*sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD*».

Art. 47

L'obbligo di pubblicare un ulteriore prospetto non si applica all'ammissione al commercio di valori mobiliari già ammessi al commercio presso un'altra sede di negoziazione svizzera o un altro sistema di negoziazione svizzero per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD).

5. Ordinanza del 30 aprile 2014¹¹ sulle banche

Art. 4 rimando parentetico e cpv. 1 lett. a

(art. 1a, 1b cpv. 1 e 3c cpv. 1 lett. b LBCR)

¹ È attivo nel settore finanziario chiunque:

- a. fornisce o procura servizi per operazioni finanziarie, in particolare effettua per conto proprio o per conto di terzi operazioni di deposito o di credito, commercia valori mobiliari, investe capitali o gestisce patrimoni oppure accetta beni crittografici secondo l'articolo 5a;

Art. 5 cpv. 3 lett. b, parte introduttiva, e lett. c

Non sono considerati depositi:

- b. i prestiti in obbligazioni e altri titoli emessi secondo criteri unitari e in grande numero o diritti aventi la medesima funzione ma non incorporati in un titolo (diritti-valori), se al momento dell'offerta i creditori vengono informati, in una delle forme di cui all'articolo 64 capoverso 3 della legge del 15 giugno 2018¹² sui servizi finanziari (LSerFi), su:
- c. i saldi avere non remunerati che servono unicamente per operazioni di clienti detenuti su conti clienti i cui titolari sono:
 1. commercianti di metalli preziosi, amministratori di beni o imprese simili, se l'esecuzione avviene entro 60 giorni, o
 2. società di intermediazione immobiliare o sistemi di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD) secondo l'articolo 73a della legge del 19 giugno 2015¹³ sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);

Art. 5a Beni crittografici ai sensi dell'art. 1b cpv. 1 LBCR

(art. 1b cpv. 1 LBCR)

¹ I beni crittografici ai sensi dell'articolo 1b capoverso 1 lettera a LBCR sono valori patrimoniali secondo l'articolo 16 numero 1^{bis} lettera b LBCR (beni crittografici custoditi collettivamente) che sono impiegati a tutti gli effetti o nelle intenzioni dell'organizzatore o dell'emittente in misura rilevante come mezzo di pagamento per l'acquisto di beni o servizi oppure per il trasferimento di denaro o di valori.

² Non sono considerati beni crittografici secondo il capoverso 1 i valori patrimoniali:

- a. detenuti su conti clienti come saldi avere non remunerati che servono unicamente per operazioni di clienti i cui titolari sono:
 1. commercianti di metalli preziosi, amministratori di beni o imprese simili, se l'esecuzione avviene entro 60 giorni, o
 2. società di intermediazione immobiliare o sistemi di negoziazione TRD;
- b. di banche svizzere ed estere o di altre imprese sottoposte a vigilanza statale;
- c. di investitori istituzionali aventi una tesoreria professionale.

Art. 6 cpv. 1 e 2

¹ Agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque

- a. accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico o beni crittografici custoditi collettivamente; o
- b. si presta pubblicamente ad accettare depositi del pubblico o beni crittografici custoditi collettivamente, anche se il numero dei depositi del pubblico o dei beni crittografici accettati in seguito è inferiore a 20.

² Non agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico o beni crittografici custoditi collettivamente oppure si presta pubblicamente ad accettarli, se:

- a. accetta depositi del pubblico o beni crittografici custoditi collettivamente per un importo complessivo non superiore a un milione di franchi;

Art. 7 Pubblicità

(art. 1 cpv. 2, 6a cpv. 3 LBCR)

Le persone che non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico o beni crittografici custoditi collettivamente a titolo professionale non possono fare pubblicità a tale scopo in nessuna forma.

Art. 7a cpv. 1 lett. b

¹ Le persone di cui all'articolo 1b LBCR informano i propri clienti per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo:

- b. del fatto che per i depositi del pubblico o per i beni crittografici custoditi collettivamente non è prevista la garanzia dei depositi secondo il capo tredicesimo LBCR.

¹¹ RS 952.02

¹² RS 950.1

¹³ RS 958.1

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 7b Rappresentanze
(art. 2 LBCR)

La rappresentanza di una banca estera che fornisce servizi finanziari secondo l'articolo 3 lettera c LSerFi¹⁴ deve:

- a. osservare le disposizioni della LSerFi;
- b. provvedere all'iscrizione dei suoi consulenti alla clientela in un registro dei consulenti secondo l'articolo 28 LSerFi se questi non forniscono i propri servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali secondo l'articolo 4 LSerFi..

Art. 14f, rubrica, nonché cpv. 1 lett. a e b e cpv. 4 e 5

Custodia di depositi del pubblico e di beni crittografici

¹ Le persone di cui all'articolo 1b LBCR devono:

- a. custodire separatamente dai fondi propri i depositi del pubblico e i beni crittografici custoditi collettivamente che hanno accettato; o
- b. registrare nelle loro scritture contabili tali depositi e beni crittografici in modo tale da poterli presentare in ogni tempo separatamente dai loro fondi propri; in questo caso, devono sottoporsi a una revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 CO.

⁴ I beni crittografici devono essere custoditi come segue:

- a. in Svizzera;
- b. nella forma nella quale sono stati accettati.

⁵ In singoli casi fondati la FINMA può ammettere eccezioni all'obbligo secondo il capoverso 4 lettera a.

Art. 17a cpv. 1

¹ Il capitale minimo delle persone di cui all'articolo 1b LBCR ammonta al 3 per cento dei depositi del pubblico accettati e dei beni crittografici custoditi collettivamente accettati, ma almeno a 300 000 franchi. Deve essere interamente liberato e mantenuto durevolmente. Non può essere prestato ai titolari di partecipazioni qualificate o a persone fisiche o giuridiche ad essi correlate, né investito in partecipazioni dominate da queste ultime.

6. Ordinanza del 1° luglio 2012¹⁵ sui fondi propri

Art. 148k cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il termine transitorio secondo il capoverso 1 è prolungato fino al 31 dicembre 2023.

7. Ordinanza del 6 novembre 2019¹⁶ sugli istituti finanziari

Sostituzione di termini

Negli articoli 74 e 75 il termine «sede di negoziazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD».

Art. 24 cpv. 1

¹ Il gestore patrimoniale garantisce che i valori patrimoniali che gli sono affidati per la gestione siano custoditi separatamente per ogni cliente presso una banca secondo la LBCR¹⁷, una società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi, un sistema di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD) secondo la LInFi¹⁸ o un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

Art. 70a Fondi propri computabili
(art. 46 LIsFi)

¹ Le società di intermediazione mobiliare possono computare nei fondi propri secondo l'articolo 70 capoversi 1–3:

- a. il capitale sociale versato e, per le società di persone, anche gli strumenti di capitale alternativi;
- b. le riserve palesi;
- c. il riporto dell'utile;
- d. l'utile trimestrale dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili;

¹⁴ RS 950.1
¹⁵ RS 952.03
¹⁶ RS 954.11
¹⁷ RS 952.0
¹⁸ RS 958.1

e. i prestiti postergati rimborsabili soltanto previa approvazione della FINMA.

² I fondi di cui al capoverso 1 lettere a–c sono computabili integralmente.

³ L'utile trimestrale, dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, è computabile in ragione del 70 per cento, sempreché si sia in presenza di un conto economico completo ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull'articolo 42 dell'ordinanza del 30 aprile 2014¹⁹ sulle banche o ai sensi di uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA, anche se il conto economico non è stato sottoposto a nessun controllo sommario. In casi motivati, la FINMA può esigere un attestato.

⁴ Dai fondi propri computabili di cui al capoverso 1 lettere a–d vanno dedotti integralmente:

- a. il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio corrente;
- b. il valore di eventuali partecipazioni nel quadro del calcolo per il singolo istituto;
- c. il goodwill, compreso quello incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, e i valori immateriali;
- d. le attività fiscali differite («deferred tax assets», DTA) la cui realizzazione dipende dalla redditività futura; una compensazione con corrispondenti passività fiscali differite è ammessa soltanto nell'ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale.

⁵ Se, dopo le deduzioni secondo il capoverso 4, i fondi propri di cui al capoverso 1 lettere a–d superano 1,5 milioni franchi, per l'importo eccedente possono essere computati i prestiti postergati in ragione del 40 per cento.

Titolo prima dell'art. 82

Sezione 6: Rappresentanze

(art. 58 cpv. 1 e 2 nonché 59 LIsFi)

Art. 82

¹ La rappresentanza di un istituto finanziario estero che fornisce servizi finanziari di cui all'articolo 3 lettera c LSerFi²⁰ deve:

- a. osservare le disposizioni della LSerFi;
- b. provvedere all'iscrizione dei suoi consulenti alla clientela in un registro dei consulenti ai sensi dell'articolo 28 LSerFi se questi non forniscono i propri servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali secondo l'articolo 4 LSerFi.

² Il divieto di costituire una rappresentanza di una direzione dei fondi esteri conformemente all'articolo 58 capoverso 2 LIsFi²¹ è applicabile esclusivamente in caso di attività di rappresentanza riferite alla direzione e all'amministrazione di fondi d'investimento.

8. Ordinanza dell'11 novembre 2015²² sul riciclaggio di denaro

Art. 4 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in particolare se l'intermediario finanziario:

- a. trasferisce valori finanziari liquidi a un terzo su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina il trasferimento in nome e su mandato della controparte;
- b. contribuisce al trasferimento di valute virtuali a un terzo, purché mantenga una relazione d'affari continua con la controparte o eserciti la facoltà di disporre di valute virtuali, e non fornisce il servizio esclusivamente a intermediari finanziari adeguatamente sottoposti a vigilanza;
- c. emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante, utilizzati dalla controparte per effettuare pagamenti a terzi;
- d. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori.

^{1bis} Sono considerati mezzi di pagamento che non consistono in denaro in particolare:

- a. carte di credito;
- b. assegni di viaggio;
- c. valute virtuali impiegate a tutti gli effetti o nelle intenzioni dell'organizzatore o dell'emittente come mezzo di pagamento per l'acquisto di beni o servizi oppure per il trasferimento di denaro e di valori.

9. Ordinanza del 15 ottobre 2008²³ sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Art. 3 cpv. 1 lett. a^{quater}

¹ Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:

- ¹⁹ RS 952.02
- ²⁰ RS 950.1
- ²¹ RS 954.1
- ²² RS 955.01
- ²³ RS 956.122

aquater. ambito delle sedi di negoziazione e dei sistemi di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistemi di negoziazione TRD) (art. 15 cpv. 2 lett. a^{er} LFINMA);

Art. 19a cpv. 1 lett. e, frase introduttiva, f e g nonché cpv. 2

¹ La tassa di base per le infrastrutture del mercato finanziario ammonta annualmente a:

- e. per i sistemi di pagamento autorizzati dalla FINMA secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 19 giugno 2015²⁴ sull'infrastruttura finanziaria (LInFi):
- f. per i sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
 - 1. 300 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi,
 - 2. 100 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
 - 3. 15 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi;
- g. per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
 - 1. 550 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi,
 - 2. 225 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
 - 3. 100 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi.

² La tassa di base per i piccoli sistemi di negoziazione TRD secondo l'articolo 58k dell'ordinanza del 25 novembre 2015²⁵ sull'infrastruttura finanziaria ammonta annualmente a:

- a. 7500 franchi, se non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi;
- b. 50 000 franchi all'anno, se forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi.

Art. 39c Disposizione transitoria della modifica del 18 giugno 2021

La FINMA esamina le tasse di base di cui all'articolo 19a capoverso 1 lettere f e g due anni dopo l'entrata in vigore di questa modifica e redige un rapporto all'attenzione del Consiglio federale.

10. Ordinanza del 25 novembre 2015²⁶ sull'infrastruttura finanziaria

Art. 2 cpv. 1

¹ I valori mobiliari sono considerati standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala se sono offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.

Art. 12 cpv. 2 lett. f e g

² Sono considerati servizi essenziali segnatamente anche:

- f. nel caso dei sistemi di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistemi di negoziazione TRD) che non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
 - 1. tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,
 - 2. la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;
- g. nel caso di sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
 - 1. i servizi di cui alla lettera f,
 - 2. la custodia accentrata di valori mobiliari TRD o la compensazione e il regolamento di operazioni su valori mobiliari TRD,
 - 3. la prima registrazione di valori mobiliari TRD su un conto titoli,
 - 4. la riconciliazione dei portafogli.

Art. 13 cpv. 1 lett. a, f e g nonché l^{bis}

¹ Il capitale minimo ammonta:

- a. per le sedi di negoziazione a 1 milioni di franchi;
- f. per i sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi a 1 milione di franchi;
- g. per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi a 5 milioni di franchi.

^{l^{bis}} In casi fondati la FINMA può fissare un capitale minimo fino al 50 per cento superiore per le sedi di negoziazione e i sistemi di negoziazione TRD.

Art. 24 cpv. 1 lett. b, 2 e 2^{bis}

¹ Un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato comprende in particolare i seguenti organi:

- b. un organo che svolge i compiti di sorveglianza;

²⁴ RS 958.1

²⁵ RS 958.11

²⁶ RS 958.11

² L'organo che svolge i compiti di autodisciplina della sede di negoziazione deve essere indipendente rispetto alla direzione della sede di negoziazione e perlopiù indipendente rispetto ai partecipanti e agli emittenti sotto il profilo del personale e dell'organizzazione. Tale organo deve disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.

^{2bis} L'organo che svolge i compiti di sorveglianza della sede di negoziazione deve essere indipendente rispetto alla direzione della sede di negoziazione e rispetto ai partecipanti e agli emittenti sotto il profilo del personale e dell'organizzazione. Tale organo deve disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.

Titolo dopo l'art. 58

Capitolo 4a: Sistemi di negoziazione TRD

Sezione 1: Definizioni

Art. 58a Negoziazione multilaterale e regole non discrezionali
(art. 73a cpv. 1 LInFi)

Le definizioni concernenti la negoziazione multilaterale secondo l'articolo 22 e le regole non discrezionali secondo l'articolo 23 si applicano per analogia ai sistemi di negoziazione TRD.

Art. 58b Carattere professionale
(art. 73a cpv. 2 LInFi)

¹ Un sistema di negoziazione TRD esercita la sua attività a titolo professionale se:

- a. durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
- b. durante un anno civile mantiene con oltre 20 partecipanti secondo l'articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi (partecipanti privati) o con almeno un partecipante secondo l'articolo 73c capoverso 1 lettere a–d LInFi relazioni d'affari; o
- c. ha la facoltà illimitata di disporre di valori mobiliari TRD di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi.

² Se viene superato un valore soglia di cui al capoverso 1, il sistema di negoziazione TRD deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni. Esso deve presentare entro 60 giorni alla FINMA una richiesta di autorizzazione secondo le prescrizioni della LInFi.

³ Se la finalità di tutela della LInFi lo impone, la FINMA può vietare al richiedente di esercitare le attività riservate a un sistema di negoziazione TRD finché non si sarà pronunciata sulla richiesta.

Sezione 2: Requisiti

Art. 58c Validità di determinati requisiti stabiliti per le sedi di negoziazione
(art. 73b LInFi)

¹ Ai sistemi di negoziazione TRD si applicano per analogia gli articoli 24–32 e 35, salvo che la presente sezione disponga altrimenti.

² In luogo della possibilità prevista all'articolo 30 capoverso 2 lettera f di correggere, modificare o annullare, in casi eccezionali, qualsiasi operazione, un sistema di negoziazione TRD deve disporre di un meccanismo tale da produrre effetti economicamente comparabili.

Art. 58d Obbligo di registrazione e di comunicazione
(art. 73c cpv. 3 LInFi)

¹ I partecipanti privati sono esonerati dall'obbligo di registrazione secondo l'articolo 38 LInFi e dall'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 39 LInFi.

² Agli altri partecipanti si applicano per analogia gli articoli 36 e 37 della presente ordinanza.

Art. 58e Ammissione ed esclusione di partecipanti
(art. 73c cpv. 4 e 5 LInFi)

¹ Il sistema di negoziazione TRD disciplina, nel regolamento di cui all'articolo 73c capoverso 5 LInFi, se e quali partecipanti privati ammettere.

² L'accesso non discriminatorio di cui all'articolo 18 LInFi non deve essere necessariamente garantito ai partecipanti privati.

Art. 58f Ammissione di valori mobiliari TRD e di altri valori patrimoniali
(art. 73d LInFi)

¹ Il sistema di negoziazione TRD disciplina, nel regolamento di cui all'articolo 73d LInFi, quali valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali ammettere ai suoi servizi. Nel regolamento, può definire singolarmente i valori mobiliari TRD e i valori mobiliari ammessi o descriverli in base alla loro tipologia e funzione.

² Se il sistema di negoziazione TRD ammette i derivati strutturati come valori mobiliari TRD, possono essere ammessi al commercio esclusivamente prodotti senza componenti di leva o di valore temporale.

³ Non devono essere ammessi i valori mobiliari TRD e gli altri valori patrimoniali che potrebbero ostacolare considerevolmente l'attuazione dei requisiti della legge del 10 ottobre 1997²⁷ sul riciclaggio di denaro o compromettere la stabilità e l'integrità del sistema finanziario. La FINMA può definire nel dettaglio questi valori mobiliari TRD e valori patrimoniali.

⁴ Nel regolamento, il sistema di negoziazione TRD prevede procedure per la revoca dell'ammissione di valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali.

⁵ I requisiti di cui all'articolo 34 si applicano per analogia.

Art. 58g Requisiti minimi relativi all'ammissione di valori mobiliari TRD e verifica regolare
(art. 73d cpv. 3 LInFi)

¹ I valori mobiliari TRD possono essere ammessi dal sistema di negoziazione TRD se il registro elettronico distribuito soddisfa almeno i requisiti di cui all'articolo 973d capoverso 2 CO²⁸.

² Se il registro elettronico distribuito non è gestito dal sistema di negoziazione TRD in questione, quest'ultimo verifica, prima dell'ammissione dei corrispondenti valori mobiliari TRD e in seguito a intervalli regolari, ma almeno una volta l'anno, se il registro è conforme ai requisiti di cui al capoverso 1.

³ Il sistema di negoziazione TRD informa i propri partecipanti sulle verifiche eseguite e sul loro esito.

Art. 58h Comunicazioni relative a transazioni
(art. 73d LinFi)

¹ Il sistema di negoziazione TRD sorveglia tutte le transazioni effettuate nei propri sistemi con valori mobiliari TRD ammessi. Esso mette questi dati gratuitamente a disposizione di tutti i sistemi di negoziazione TRD autorizzati.

² Se i valori mobiliari TRD ammessi al sistema di negoziazione TRD si riferiscono a valori mobiliari che sono ammessi al commercio anche presso una sede di negoziazione svizzera, il sistema di negoziazione TRD comunica gratuitamente tutte le transazioni effettuate con questi valori mobiliari TRD alla sede di negoziazione corrispondente.

³ Le sedi di negoziazione e i sistemi di negoziazione TRD utilizzano questi dati esclusivamente per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito della sorveglianza del commercio.

⁴ La FINMA può disciplinare i dettagli delle comunicazioni.

Art. 58i Obblighi di informazione
(art. 73e cpv. 1 LInFi)

¹ Per ciascun valore mobiliare TRD ammesso al sistema di negoziazione TRD, i sistemi di negoziazione TRD con partecipanti privati, se del caso, mettono il relativo prospetto o il foglio informativo di base a disposizione di questi partecipanti.

² Essi informano tali partecipanti sui seguenti aspetti del registro elettronico distribuito dei valori mobiliari TRD in questione:

- a. la sua governance; e
- b. i suoi rischi tecnici, segnatamente i rischi di perdite.

³ I sistemi di negoziazione TRD pubblicano inoltre senza indugio le informazioni relative alle transazioni effettuate all'interno del sistema di negoziazione TRD con altri valori patrimoniali, in particolare il prezzo, il volume e il momento delle transazioni.

Art. 58j Ulteriori requisiti relativi ai servizi nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento
(art. 73e cpv. 2 LInFi)

¹ Per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi si applicano per analogia i requisiti per depositari centrali secondo gli articoli 62–73 LInFi e gli articoli 52–58 della presente ordinanza, salvo che la presente sezione disponga altrimenti.

² La segregazione di cui all'articolo 69 LInFi può effettuarsi nel registro elettronico distribuito sul quale si basano i valori mobiliari DTL o nei sistemi del sistema di negoziazione TRD.

³ Un sistema di negoziazione TRD può autorizzare il regolamento di pagamenti anche in modo diverso da quanto disciplinato all'articolo 65 capoverso 1 LInFi se a tal fine ricorre a un istituto assoggettato alla vigilanza della FINMA.

⁴ Nel caso di un sistema di negoziazione TRD, per liquidità in una valuta secondo l'articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono anche beni crittografici, se l'obbligazione di pagamento deve essere adempiuta nella stessa valuta virtuale.

⁵ In deroga all'articolo 52, il sistema di negoziazione TRD non deve istituire un comitato degli utenti.

Sezione 3: Disposizioni particolari per piccoli sistemi di negoziazione TRD

Art. 58k Piccoli sistemi di negoziazione TRD
(art. 73f LInFi)

¹ Un sistema di negoziazione TRD è considerato piccolo se in riferimento ai valori patrimoniali TRD è inferiore ai seguenti valori soglia:

- a. volume di transazioni: 250 milioni di franchi all'anno;
- b. volume di depositi da custodire: 100 milioni di franchi; e

²⁷ RS 955.0.

²⁸ RS 220

c. volume di regolamento: 250 milioni di franchi all'anno.

² Se viene raggiunto o superato un valore soglia, il sistema di negoziazione TRD deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni. Esso deve presentarle entro 90 giorni una richiesta di autorizzazione modificata secondo le prescrizioni della LInFi.

³ Il sistema di negoziazione TRD non è più considerato piccolo 90 giorni dopo il raggiungimento o superamento di un valore soglia. Esso può tuttavia continuare a beneficiare delle agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD finché la FINMA non avrà deciso in merito alla richiesta di autorizzazione.

⁴ Se la finalità di tutela della LInFi lo impone, la FINMA può vietare al sistema di negoziazione TRD di ammettere ulteriori partecipanti finché non si sarà pronunciata sulla richiesta.

Art. 58l Agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD
(art. 73f LInFi)

¹ In deroga alla LInFi e alla presente ordinanza, per i piccoli sistemi di negoziazione TRD si applicano le seguenti agevolazioni:

- a. in deroga all'articolo 8 capoverso 2 secondo periodo LInFi e all'articolo 8 capoverso 2 secondo periodo della presente ordinanza, è sufficiente che la maggioranza dei membri degli organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo non appartenga all'organo per la direzione;
- b. se la fornitura di un servizio accessorio non soggetto ad autorizzazione o approvazione secondo la legislazione sui mercati finanziari aumenta i rischi di un sistema di negoziazione TRD, la FINMA può esigere che tale sistema adotti esclusivamente misure organizzative (art. 10 cpv. 3 LInFi). Se il sistema di negoziazione TRD gestisce anche un sistema organizzato di negoziazione (art. 43 LInFi), la FINMA può esigere anche fondi propri supplementari e sufficiente liquidità;
- c. i requisiti relativi alla continuità operativa possono essere soddisfatti anche attraverso l'assunzione della gestione del sistema di negoziazione TRD da parte di un altro titolare dell'autorizzazione al verificarsi di incidenti (art. 13 cpv. 1 LInFi). La strategia e l'analisi di impatto sull'attività di cui all'articolo 14 della presente ordinanza possono prevedere l'attribuzione della gestione del sistema di negoziazione TRD a un terzo;
- d. i compiti di autodisciplina attribuiti a una sede di negoziazione TRD possono anche essere svolti da un organo non indipendente (art. 27 cpv. 2 LInFi);
- e. non occorre istituire un'autorità indipendente di ricorso (art. 37 LInFi);
- f. non occorre istituire un organo di audit interno (art. 8 cpv. 1 lett. c della presente ordinanza).

² Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi si applicano inoltre, in deroga alla LInFi, le seguenti agevolazioni:

- a. i requisiti relativi ai fondi propri non sono applicabili (art. 66 LInFi);
- b. i requisiti relativi alla liquidità non sono applicabili (art. 67 LInFi).

Art. 58m Obbligo d'informazione di piccoli sistemi di negoziazione TRD
(art. 73f LInFi)

Prima dell'avvio di una relazione d'affari, i piccoli sistemi di negoziazione TRD informano i propri clienti, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, in merito alle agevolazioni specifiche di cui beneficia il piccolo sistema di negoziazione TRD.

Art. 58n Capitale minimo di piccoli sistemi di negoziazione TRD
(art. 73f LInFi)

Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD il capitale minimo ammonta:

- a. a 500 000 franchi, se tali sistemi non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c;
- b. al 5 per cento dei valori mobiliari TRD custoditi, ma almeno a 500 000 franchi, se tali sistemi forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c.

Art. 58o Divieto della concessione di crediti
(art. 73f LInFi)

I piccoli sistemi di negoziazione TRD non possono concedere crediti.

Art. 126, frase introduttiva nonché lett. d ed e

Le operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera e che rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi sono ammesse se:

- d. sono annunciate alla sede di negoziazione o al sistema di negoziazione TRD al più tardi il quinto giorno di negoziazione successivo all'esecuzione e pubblicate dall'emittente al più tardi il quinto giorno di negoziazione successivo alla scadenza del termine di cui alla lettera a; e
- e. l'emittente informa il pubblico al più tardi il quinto giorno di negoziazione successivo all'esercizio di un'opzione di sovrallocazione sul momento dell'esercizio nonché sul numero e il tipo dei valori mobiliari interessati.

Art. 131 cpv. 5^{bis}

^{5bis} Per le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni, l'obbligo di scambiare garanzie si applica dal 1° gennaio 2024.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2021.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr